

del 12 settembre 2026



L'irreperibilità del lavoratore alla visita di controllo e il valore delle attestazioni del medico fiscale

Con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento del licenziamento per giusta causa di un lavoratore privato ritenuto irreperibile durante tre distinte visite di controllo. Due accessi si erano chiusi con le diciture "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo" e "non ha risposto nessuno all'indirizzo"; un terzo accesso era andato a vuoto perché il lavoratore si trovava a una seduta di fisioterapia, senza averlo comunicato preventivamente all'azienda.

Con formale contestazione disciplinare, la società datrice di lavoro addebitava al proprio dipendente di essersi reso irreperibile in ben tre occasioni. Successivamente, sulla base di questi tre episodi, l'azienda intimava all'interessato il licenziamento per giusta causa.

Il provvedimento veniva impugnato e, dapprima il Tribunale e poi la Corte d'Appello di Venezia, disponevano l'annullamento del licenziamento.

La questione giungeva, quindi, alla cognizione dei giudici della Cassazione che con la sentenza in commento confermavano le determinazioni della fase di merito.

La sentenza della Cassazione in esame presenta profili di interesse per due ordini di motivi:

In primo luogo, i giudici di piazza Cavour chiariscono che la fede privilegiata del verbale del medico fiscale copre i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, non la fondatezza di sintesi verbali suscettibili di letture contrastanti per contestare le quali non è necessaria la querela di falso.

Nella fattispecie la questione ruota attorno all'interpretazione del contenuto dei verbali. Secondo i giudici di piazza Cavour, il verbale del medico fiscale non fa piena prova di tutto, nel senso che, in quanto atto pubblico, fa fede, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto o di aver visto avvenire in sua presenza ma non si estende alla fondatezza di valutazioni o apprezzamenti personali del verbalizzante. Nel caso specifico, chiarisce la Corte, i giudici di merito non hanno mai messo in discussione ciò che il medico fiscale ha materialmente attestato. Hanno semplicemente rilevato che le espressioni usate erano ambigue, cosa diversa dal contestarne la veridicità. Per questo motivo non serviva alcuna querela di falso per contestare il verbale del medico.

Inoltre, l'espressione "effettuato l'accesso" non dimostrerebbe che l'indirizzo era stato trovato correttamente e che l'irreperibilità fosse quindi imputabile al lavoratore e che, pertanto, i giudici di merito avevano correttamente rilevato che quelle formule erano intrinsecamente ambigue e si prestavano a due letture opposte. Da un lato l'assenza del dipendente dal domicilio, dall'altro la difficoltà del medico fiscale di reperire correttamente l'abitazione.

Nel licenziamento disciplinare, l'onere della prova del fatto costitutivo del recesso spetta al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 604/1966 e la Cassazione ha ritenuto che l'azienda non avesse assolto quell'onere poiché l'ambivalenza probatoria dei verbali del medico fiscale impediva di stabilire con certezza che il dipendente si fosse allontanato dal domicilio durante le fasce di reperibilità.

Nel procedimento disciplinare, invero, è sempre il datore di lavoro a dover dimostrare il fatto contestato, senza potersi limitare a invocare genericamente il contenuto del verbale del medico fiscale suscettibile di provocare l'apertura di un'istruttoria, senza chiuderla.

Al riguardo, la Sentenza della Cassazione precisa che la sanzione espulsiva regge se poggia su un fascicolo documentale che superi ogni ambiguità probatoria, imponendo una sequenza di verifiche da compiere prima di avviare il procedimento:

- acquisire il verbale integrale della visita e leggerne la dicitura, distinguendo l'assenza del lavoratore dalla mancata individuazione dell'indirizzo;
- confrontare l'esito negativo con gli accessi andati a buon fine nelle date vicine, che indeboliscono la tesi dell'abitazione irreperibile;
- verificare l'esito della visita ambulatoriale di controllo alla quale il dipendente viene convocato il primo giorno utile non festivo;

- esaminare le giustificazioni prodotte dal lavoratore nei 15 giorni successivi, con la documentazione della struttura sanitaria in caso di terapie o accertamenti;
- controllare le valutazioni dei medici legali dell'Istituto sulla documentazione presentata, consultabili dal datore di lavoro tramite l'applicativo INPS per le visite fiscali;
- sussumere la condotta accertata nel codice disciplinare del CCNL applicato, verificando se la violazione sia tipizzata con sanzione conservativa.

In secondo luogo, partendo dal fatto che per una delle assenze era stata rilevata la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva (un terzo accesso era andato a vuoto perché il lavoratore si trovava a una seduta di fisioterapia, senza averlo comunicato preventivamente all'azienda), e che per l'omessa comunicazione preventiva dell'allontanamento dal domicilio la normativa disciplinare contemplava una misura conservativa, i giudici di legittimità concludevano per l'applicazione del principio che quando per una specifica violazione disciplinare fossero previste solo sanzioni conservative, non risultava possibile punire quella stessa mancanza con un provvedimento espulsivo. Un principio che la Cassazione definisce ormai "diritto vivente", confermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024.

Costituendo Commissariato di Lampedusa-Linosa Sistemazione alloggiativa del personale e recente differimento dei trasferimenti

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il giorno 9 settembre u.s., dalla Segreteria Nazionale:
"Si rappresenta una situazione di assoluto rilievo che riguarda la recente istituzione del Commissariato di Lampedusa-Linosa, già segnalata al Questore di Agrigento dalla Segreteria Provinciale del SIULP, pienamente condivisa da questa Segreteria Nazionale.

Come già evidenziato dai colleghi di Agrigento, la particolare condizione del territorio di Lampedusa rende la questione alloggiativa tutt'altro che una ordinaria incombenza organizzativa.

La ridotta disponibilità di immobili sull'isola, gli affitti particolarmente onerosi e la fortissima stagionalità del mercato turistico locale espongono infatti il personale destinato al nuovo presidio al concreto rischio di trovarsi privo di una sistemazione dignitosa, proprio nel momento in cui è chiamato a garantire l'avvio di un servizio delicato e strategico per la sicurezza nazionale.

A questa criticità, già di per sé grave, si è aggiunto nelle ultime ore un ulteriore elemento che non può che essere definito paradossale. Con soli cinque giorni di anticipo è stato comunicato il differimento al 12 ottobre della decorrenza dei trasferimenti originariamente previsti per il 14 settembre; un rinvio che se da un lato può trovare una spiegazione nelle problematiche logistiche non ancora risolte, dall'altro ha determinato disagi tutt'altro che trascurabili per i poliziotti coinvolti, molti dei quali, avendo già acquistato i biglietti di viaggio, disdetto il contratto di locazione nella sede di provenienza e organizzato materialmente il trasloco, si sono trovati da un giorno all'altro a dover gestire una situazione di incertezza che grava sulla loro vita personale e familiare oltre che su quella lavorativa, come se la programmazione della vita di un poliziotto fosse un dettaglio trascurabile nell'agenda dell'Amministrazione.

È per questo che la Segreteria Nazionale del SIULP è immediatamente intervenuta presso le competenti articolazioni del Dipartimento, rappresentando con fermezza l'entità di tali disagi e sollecitando una soluzione che ne contenesse gli effetti. Si è così ottenuto che, nelle more della definizione della vicenda, tutto il personale interessato potrà essere temporaneamente assegnato alla Questura di Agrigento per motivi personali, e quindi senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Una misura che accogliamo positivamente poiché consente quantomeno di superare l'immediata emergenza logistica, pur restando convinti che si tratti di un palliativo e non della soluzione strutturale di cui la vicenda necessita.

Resta peraltro difficile comprendere come, in una località ad altissima vocazione turistica quale Lampedusa-Linosa, non si sia previsto fin da subito di dotare il costituendo Commissariato di una struttura con alloggi interni. Una mancanza di programmazione inspiegabile e che conferma quanto la questione abitativa resti, anche a livello nazionale, il vero nodo irrisolto delle politiche del personale. Un tema su cui il SIULP rivendica da tempo interventi strutturali, non più procrastinabili, a partire dal potenziamento degli alloggi di servizio e da un accesso più equo e diffuso agli alloggi collettivi e di edilizia residenziale pubblica per il personale della Polizia di Stato.

Riteniamo dunque che il nodo di fondo resti quello già posto dalla Segreteria Provinciale del SIULP di Agrigento: vale a dire attivare con la massima urgenza un'interlocuzione con i competenti Comandi dell'Aeronautica Militare, al fine di verificare la disponibilità di posti letto e di servizi di vitto sull'isola e di definire un'apposita convenzione che possa garantire nell'immediato una sistemazione dignitosa al personale in arrivo, nelle more dell'individuazione di una soluzione abitativa definitiva.

Chiediamo al Dipartimento di voler assumere, con carattere di assoluta priorità, ogni iniziativa utile a garantire fin da subito condizioni logistiche adeguate al personale destinato al nuovo Commissariato, tenendo conto sia della richiesta già formulata dalla Segreteria Provinciale di Agrigento in merito al coinvolgimento dell'Aeronautica Militare, sia della necessità di monitorare con la massima attenzione gli sviluppi della proroga al 12 ottobre, affinché la permanenza temporanea presso la Questura di Agrigento non si traduca in un ulteriore elemento di incertezza per i colleghi interessati, che di rassicurazioni concrete, e non di ulteriori rinvii, hanno oggi davvero bisogno.

In attesa di un cortese e urgente riscontro, attesa la situazione, si porgono distinti saluti."

Cala il sipario sui Giochi del Mediterraneo-Taranto 2026 Ennesima prova di efficienza dei poliziotti

Cala il sipario sui XX^a Giochi del Mediterraneo ed è quindi tempo di bilanci. Taranto ha risposto al meglio, e non vi erano dubbi, ad un tale evento storico, riuscendo persino a far passare in secondo piano le sovrastanti problematiche sociali e la crisi industriale. In termini di sicurezza e di ordine pubblico, la risposta dei colleghi è stata impeccabile, replicando il dispositivo e il modello assicurato per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Adesso, però, non si spenga l'attenzione che il Dipartimento deve a tutti questi colleghi: "E' straordinario assistere all'ennesima dimostrazione di cosa siano capaci le donne e gli uomini in divisa della Polizia di Stato. L'edizione che si è appena conclusa dei giochi del Mediterraneo ha registrato l'ennesimo successo operativo dei nostri colleghi, e il ringraziamento mio personale e di tutto il SIULP va a coloro che sono stati chiamati in causa in questo evento. Dal Viminale che ha coordinato il tutto grazie a Prefetto e Questore, passando per i Commissariati distaccati e sezionali, ai Funzionari, ai Dirigenti fino ad ogni operatore di ogni ordine e grado, nessuno escluso, che in questo gioco di squadra, con grande professionalità, è stato portatore sano di un grande risultato. Ma adesso che i clamori dell'evento sono alle spalle, il Dipartimento ha l'obbligo morale e fattivo di non dimenticare i colleghi della città di Taranto". Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il primo sindacato della Polizia di Stato e di tutto il comparto Sicurezza, oltre che dei comparti Difesa e Soccorso Pubblico: "Colleghi che hanno dato tutto, in un clima di altissima professionalità e da non dimenticare in un clima rovente in tutti i sensi, viste le temperature registrate in questa estate che sta per terminare. Oltre ai ringraziamenti formali e globali da parte della nostra Amministrazione e di tutti i vertici ministeriali, ci aspettiamo, in tempi celeri, di veder corrisposte le relative indennità maturate durante i servizi garantiti per l'evento. E speriamo che accanto all'eccellenza del nostro Gruppo Sportivo delle FF.OO., nasca una Cittadella Mediterranea dello Sport, che possa essere istituita inoltre a Taranto una Scuola Allievi Agenti. La realtà però ci racconta anche di uffici in grave carenza organica, dalla Questura a tutte le specialità. I problemi sono tantissimi, ma nonostante tutto, il sistema Sicurezza ha retto in maniera impeccabile. Adesso tocca alla politica e al Dipartimento".

Cumulabilità della pensione privilegiata con uno stipendio corrisposto da una P.A.

L'articolo 139 del D.P.R. 1092/1973 consente di percepire la pensione privilegiata per causa di servizio insieme a uno stipendio corrisposto da una Pubblica Amministrazione a condizione che il nuovo rapporto di servizio sia diverso da quello che ha dato origine alla pensione.

Il riferimento centrale è l'articolo 139 del D.P.R. 1092/1973, secondo cui la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività o con un'altra pensione derivanti da un rapporto di servizio diverso da quello che ha prodotto il trattamento privilegiato.

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con la sentenza n. 42/2017/QM del 14 dicembre 2017, hanno confermato questo principio riconoscendo la possibilità di cumulo quando venga accertato che il nuovo rapporto è diverso da quello precedente. La pronuncia è particolarmente indicativa perché la diversità può sussistere persino nell'ambito della stessa amministrazione, come nel passaggio da un rapporto militare a un rapporto civile.

Una volta accertata la compatibilità ai sensi dell'articolo 139, rimane da stabilire quale importo della pensione privilegiata possa essere cumulato con lo stipendio.

L'INPS ricomprende infatti la pensione di privilegio della Gestione Dipendenti Pubblici fra i trattamenti pensionistici di inabilità soggetti alle specifiche regole sul cumulo con i redditi da lavoro.

Per il lavoro dipendente, l'articolo 72, comma 2, della Legge 388/2000 stabilisce che la quota di pensione eccedente il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è cumulabile con il reddito da lavoro nella misura del 50%. L'INPS richiama espressamente questa disciplina anche per i trattamenti pensionistici privilegiati della Gestione Dipendenti Pubblici.

La riduzione del 50%, però, non equivale alla perdita della metà dell'intera pensione privilegiata: il meccanismo riguarda la quota del trattamento eccedente il minimo pensionistico e opera secondo le regole di incumulabilità previste dalla normativa previdenziale.

Per accertare quando il cumulo può essere integrale va verificata anche l'anzianità contributiva utilizzata per la pensione. Nella propria disciplina generale sul cumulo l'INPS precisa che le pensioni e gli assegni di invalidità liquidati con almeno 40 anni di contribuzione sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, mentre indica fra i trattamenti ancora soggetti ai limiti quelli liquidati con meno di 40 anni.

Per una pensione privilegiata è quindi necessario conoscere anche anzianità contributiva, decorrenza e caratteristiche del trattamento prima di quantificare l'eventuale trattenuta.

È corretto anche il richiamo all'articolo 19 del D.L. 112/2008, che dal 2009 ha liberalizzato il cumulo fra redditi da lavoro e numerosi trattamenti pensionistici. Questa disposizione non ha però cancellato il regime specifico applicabile alla pensione privilegiata.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 241/2016, ha confermato la legittimità della disciplina che assimila ai fini del cumulo le pensioni privilegiate ai trattamenti di invalidità, mantenendo quindi limiti più restrittivi rispetto alle normali pensioni di anzianità.

Va verificato separatamente il regime economico applicabile alla pensione:

in presenza dei presupposti per l'incumulabilità con redditi da lavoro dipendente può operare la limitazione del 50% sulla quota eccedente il trattamento minimo;

con almeno 40 anni di contribuzione, secondo le regole INPS sul cumulo dei trattamenti di invalidità, può invece trovare applicazione il cumulo integrale.

Gestione delle sanzioni amministrative online

Dallo scorso 23 giugno la Polizia di Stato ha attivato il Portale Sanzioni Amministrative, una piattaforma online che consente ai cittadini di consultare i verbali, visualizzare la documentazione relativa alle infrazioni, comunicare i dati del conducente, richiedere l'accesso agli atti, monitorare lo stato delle pratiche, verificare il saldo punti patente e, se previsto, pagare direttamente la sanzione prevista dal Codice della Strada.

Al portale è possibile accedere con gli strumenti di identità digitale (SPID e CIE), per velocizzare e semplificare gli adempimenti burocratici collegati alle violazioni del Codice della Strada, riducendo così il ricorso a moduli cartacei, richieste via PEC o email e accessi agli uffici della Polizia Stradale. Una volta effettuato l'accesso all'area riservata, l'utente potrà consultare tutte le pratiche disponibili e collegate al proprio profilo.

L'intero procedimento amministrativo diventa consultabile sul web permettendo all'utente di verificare in tempo reale lo stato della propria pratica e controllare l'avanzamento delle richieste eventualmente presentate, come l'accesso agli atti. Inoltre, se viene indicato un indirizzo email durante la procedura, gli aggiornamenti potranno essere inviati anche tramite posta elettronica, evitando ingressi e controlli continui sulla piattaforma.

Il Portale Sanzioni Amministrative non raccoglie tutte le sanzioni inflitte in Italia, ma esclusivamente quelle accertate dalla Polizia Stradale e notificate attraverso il Servizio Notifiche Digitali della Pubblica Amministrazione.

Restano quindi esclusi i verbali emessi dalla Polizia Locale, quelli elevati da altri enti accertatori, le sanzioni notificate con modalità differenti rispetto al sistema SEND.

Il nuovo Portale Sanzioni Amministrative dialoga direttamente con SEND (Servizio Notifiche Digitali), il sistema nazionale sviluppato da PagoPA insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale. In particolare, quando viene notificato un verbale tramite SEND, il cittadino potrà ricevere un avviso attraverso SMS, e-mail, PEC e App IO. Accedendo successivamente, e in qualsiasi momento, al Portale Sanzioni Amministrative, l'automobilista potrà visualizzare tutta la documentazione relativa alla violazione e seguire sviluppi e avanzamento della pratica, senza dover contattare gli uffici della Polizia Stradale.

Tra le novità più significative figura la gestione digitale delle richieste di accesso agli atti per le infrazioni rilevate mediante autovelox e Tutor. L'automobilista potrà presentare online la richiesta di accesso agli atti e ottenere la visione dell'immagine che documenta l'infrazione visualizzando la corretta identificazione della targa, la presenza di altri veicoli nell'inquadratura e gli elementi che hanno portato all'accertamento della violazione. Nel caso delle sanzioni per eccesso di velocità, il nuovo Portale delle Sanzioni Amministrative permette anche di consultare la documentazione disponibile relativa all'accertamento e all'autovelox. Per questa via, il cittadino potrà verificare gli elementi messi a disposizione dall'amministrazione riguardo al dispositivo utilizzato per il rilevamento, controllando la documentazione presente agli atti e la conformità ai requisiti previsti dalla normativa, compresa iscrizione nell'anagrafe nazionale degli autovelox.

Quando una violazione comporta la decurtazione dei punti dalla patente è possibile comunicare attraverso il portale chi fosse effettivamente alla guida al momento dell'infrazione ovvero disconoscere a proprietà del veicolo, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Con il nuovo Portale, una volta consultato il verbale, ed eventualmente completati gli altri adempimenti, il cittadino potrà procedere al pagamento della sanzione direttamente dalla piattaforma, il cui servizio è integrato con PagoPA, il sistema nazionale dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Insieme alla possibilità di verificare il saldo punti patente.

Limiti all'installazione di sistemi di videosorveglianza privata

Con Provvedimento n. 173 del 27 aprile 2023 il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato il proprietario di uno stabile che aveva installato un sistema di videosorveglianza, composto da undici telecamere, posizionate sul muro perimetrale dell'abitazione, funzionanti e idonee alla rilevazione, alla registrazione e alla conservazione delle immagini. In particolare, dall'accertamento eseguito, risultava che sei telecamere riprendevano la strada pubblica.

Dalla successiva richiesta di informazioni risultava che l'impianto di videosorveglianza era stato installato per finalità di sicurezza e tutela della proprietà privata e che l'angolo visuale di due telecamere ricomprendeva anche la via comunale di passaggio adiacente all'immobile e le limitrofe proprietà confinanti.

La parte interessata, informata dall'Ufficio della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento a suo carico, non inviava alcuna documentazione al riguardo, né forniva, come richiesto, indicazioni in ordine alle misure adottate per rendere conforme il trattamento al Regolamento, con particolare riferimento alla modifica dell'angolo di visuale delle telecamere in modo da evitare la ripresa di aree che non siano di pertinenza o l'adozione di idonee misure, quali ad. es. l'oscuramento digitale delle aree eccedenti.

Nel provvedimento sanzionatorio, si osserva che, in base all'art. 2, par. 2 del Regolamento, quando il trattamento è effettuato da una "persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico", non trovano applicazione le disposizioni del Regolamento. A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera "attività a carattere esclusivamente personale o domestico" quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un'attività commerciale o professionale.

Il Garante ribadisce che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree inerenti al proprio domicilio e loro pertinenze sono quindi da ritenersi escluse dall'ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati a condizione che l'ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non riprendano aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).

In tali circostanze, dunque, il trattamento effettuato deve ritenersi illecito.

Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti). In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (reperibile sul sito dell'Autorità www.gpdp.it, doc. web 1712680).

Nel caso che ci occupa, alla luce delle risultanze dell'istruttoria che ha evidenziato che la ripresa delle aree ultronee rispetto a quelle di pertinenza è avvenuta in assenza di idonei presupposti di legittimità, il Garante ha ritenuto il trattamento contrario al principio di liceità di cui all'art. 5, par. 1, lett. a, del Regolamento, nonché priva di idonei presupposti di legittimità ai sensi dell'art. 6 del medesimo Regolamento.

Fiscalità delle somme guadagnate attraverso i social

A beneficio di quanti esercitano attività di creator attraverso i social è opportuno chiarire che dal 2024 i compensi percepiti attraverso le piattaforme digitali vengono comunicati automaticamente all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione scatta al superamento, nel corso di un anno solare e su una singola piattaforma, di 30 operazioni di vendita o incasso completate, oppure di corrispettivi complessivi superiori a 2.000 euro.

La fonte normativa di questo automatismo è la direttiva europea nota come DAC7, recepita nell'ordinamento italiano attraverso il d.lgs. n. 32/2023 la quale prevede, per i gestori delle piattaforme digitali, l'onere di raccogliere i dati fiscali dei propri utenti attivi e di inoltrarli, con cadenza annuale e termine fissato al 31 gennaio, all'amministrazione finanziaria del Paese di residenza. Rientrano nel perimetro applicativo colossi come YouTube e TikTok, ma anche altre realtà quali Patreon, Substack o Vinted. In vigore dal 31 gennaio 2024, l'obbligo copre i compensi maturati nei 12 mesi precedenti da soggetti residenti nell'Unione Europea.

Le informazioni che le piattaforme trasmettono sono piuttosto precise. Vi rientrano gli elementi anagrafici del creator, dal nome al codice fiscale o partita Iva, passando per residenza e data di nascita, accanto alle coordinate del conto su cui transitano i compensi, che si tratti di un Iban ordinario o di uno strumento come PayPal, Stripe o Revolut, wallet digitali inclusi. Non mancano poi i proventi lordi, ripartiti per trimestre, con l'indicazione di trattenute o commissioni già applicate dal gestore. Chi rifiuta di aggiornare questi dati va incontro alla sospensione dell'account, con il blocco dei fondi accumulati finché la posizione non risulta regolarizzata.

Concorrono alla formazione del reddito anche i compensi corrisposti in beni anziché in denaro, ovvero capi d'abbigliamento, dispositivi elettronici, soggiorni offerti in cambio di contenuti promozionali. Questi costituiscono reddito, da valutare al valore normale di mercato, alla stregua di un fringe benefit o di un compenso professionale. Quando la piattaforma traccia la spedizione o intermedia l'accordo, questi flussi possono confluire nei controlli incrociati insieme ai compensi in denaro.

Molti sono convinti che sotto i 5.000 euro annui non ci sia alcun obbligo dichiarativo, né la necessità di aprire la partita Iva. Quella soglia, in realtà, riguarda esclusivamente la franchigia contributiva Inps prevista per le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, non la disciplina fiscale dei redditi. Per il Fisco, l'obbligo di partita Iva non dipende dall'importo incassato, ma dal carattere di abitualità e continuità dell'attività svolta, caratteri che la rendono incompatibile con lo status di lavoratore pubblico.

La partita Iva diventa, dunque, obbligatoria fin dal primo euro incassato per chi pubblica con regolarità, gestisce un canale a pagamento su base mensile o percepisce compensi ricorrenti da inserzioni pubblicitarie e esercita, per definizione, un'attività continuativa:

Una volta acquisiti i dati trasmessi dalle piattaforme, l'amministrazione finanziaria li confronta in via automatica con quanto risulta dal modello 730 o dal modello Redditi persone fisiche del contribuente.

In caso di redditi digitali mai dichiarati la prima conseguenza è di carattere previdenziale e consiste nell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata Inps con il recupero dei contributi non versati, quantificabili attorno al 26% dei compensi percepiti, a cui si aggiungono le sanzioni civili per il ritardato pagamento. Sul fronte tributario, il fisco recupererà Irpef e Iva inevase, quantificate sulla base di quanto emerge dall'accertamento con l'applicazione di una sanzione per omessa dichiarazione compresa fra il 120% e il 240% dell'imposta dovuta, salve le ipotesi in cui la norma preveda un importo fisso.

Chi negli anni passati ha incassato compensi digitali senza dichiararli ha ancora un margine di manovra, a patto di anticipare il fisco con il cosiddetto payout history messo a disposizione da ciascuna piattaforma e accedere al ravvedimento operoso.

Sempre possibile raggiungere il mare attraversando i lidi

La spiaggia, anche quando è oggetto di una concessione balneare, rimane un bene demaniale marittimo, cioè pubblico, ai sensi dell'art. 822 del c.c. e dell'articolo 28 del Codice della navigazione.

Il concessionario riceve il diritto di organizzare e gestire quello spazio, non di trasformarlo in una proprietà chiusa al pubblico.

Anche l'art. 823 del c.c. ribadisce che eventuali diritti di terzi sui beni demaniali sono ammessi solo nei limiti fissati dalla legge, e proprio dentro questo perimetro si inserisce l'articolo 36 del Codice della navigazione, che consente sì un uso organizzato dell'arenile, ma sempre compatibile con il pubblico uso del mare.

Non a caso, molte ordinanze comunali dedicate alla stagione balneare - compresa quella prevista per Roma nel 2026 - richiedono espressamente passaggi verso l'acqua che siano aperti, ben visibili e segnalati, proprio per evitare che il varco diventi un ostacolo di fatto.

Pertanto, quando viene chiesto un ticket d'ingresso, se quella cifra corrisponde a un lettino, a un ombrellone, a una cabina, a una doccia o a un servizio di custodia, allora si tratta a tutti gli effetti di un contratto tra cliente e gestore, del tutto legittimo. Ma se quel denaro serve soltanto ad attraversare lo stabilimento per arrivare alla battigia e bagnarsi non è legittimo imporre un prezzo il un semplice transito verso un bene pubblico e demaniale.

La legge 296/2006, all'articolo 1, comma 251, lettera e), impone ai titolari delle concessioni di garantire accesso e passaggio liberi e gratuiti verso la battigia antistante l'area concessa, anche per fare il bagno. A questo si aggiunge l'articolo 11 della legge 217/2011, che richiama espressamente il diritto di raggiungere e utilizzare la battigia senza pagare, anche a fini di balneazione. Attenzione, però: questo non autorizza chi entra a piantare ombrellone e sdraio proprio sulla battigia, perché quella fascia deve restare libera per il transito, la sicurezza e i soccorsi, come previsto da molte ordinanze locali.

Il gestore può indicare un percorso preciso per raggiungere il mare, evitando che i clienti attraversino cabine, depositi o aree tecniche riservate al personale, e può presidiare gli spazi per garantire ordine e sicurezza.

Il Consiglio di Stato ha sintetizzato bene questo equilibrio, affermando che la fruizione collettiva del demanio resta la regola generale, mentre l'esclusività concessa al gestore rappresenta l'eccezione a quella regola. Questo significa che il varco verso il mare deve esistere davvero, essere visibile e utilizzabile senza ostacoli: se invece il passaggio è nascosto, di fatto inagibile o condizionato a un pagamento, il problema smette di essere una questione di organizzazione interna del lido e diventa una limitazione di un diritto pubblico su un bene dato in concessione.

Le conseguenze, sul piano amministrativo, per il gestore che trasforma il transito in un business attraverso una prassi ripetuta e documentata - ad esempio con foto, testimonianze o ricevute che dimostrino che il pagamento riguardava solo il passaggio possono consistere nella revoca della concessione. Sul piano penale l'articolo 1161 del Codice della navigazione punisce con l'arresto fino a sei mesi, oltre all'ammenda, chi occupa arbitrariamente un'area demaniale, realizza opere non autorizzate o impedisce l'uso pubblico del demanio tramite cancelli, sbarramenti o varchi resi di fatto impraticabili, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. La Cassazione penale, con la sentenza n. 34955 del 2025, ha riconosciuto proprio questa fattispecie in un caso in cui l'accesso al mare era stato bloccato in modo stabile da un cancello collocato all'interno dei confini di una concessione balneare.

Diritto alla deindicizzazione a tutela di identità e privacy

L'operazione tecnica con cui un motore di ricerca elimina un link dai risultati associati a un nome si chiama deindicizzazione. Questa non produce la scomparsa della notizia dal sito originale, ma la rende non più rintracciabile per chi digita il nome della persona su internet.

La protezione dei dati personali e il diritto alla deindicizzazione trovano spazio in diverse norme nazionali ed europee. I testi di riferimento principale sono il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) e il Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR), che ha rafforzato il diritto alla cancellazione dei dati.

La Cassazione ha ampliato il concetto di diritto all'oblio precisando che il giudice deve valutare se esiste ancora un interesse pubblico alla conoscenza di quel fatto specifico associato a un dato nome.

Esistono situazioni in cui il tempo gioca un ruolo fondamentale. Ad esempio, la Cassazione ha fatto notare che cinque anni possono essere un periodo sufficiente per far maturare il diritto all'oblio, specialmente se le informazioni derivano da indagini che non hanno portato a provvedimenti giudiziari contro l'interessato (Cass. civ. ord. n. 15160/2021). La Corte di Cassazione ha spiegato che il diritto alla riservatezza e quello all'identità personale devono essere sempre raccordati, anche se sono passati solo pochi anni, quando la notizia è di scarsa utilità pubblica e provoca un danno enorme alla vita di un privato cittadino, la deindicizzazione può essere concessa.

Il fattore temporale è un indicatore, ma non è il decisore finale. Ciò che conta è il raccordo con la riservatezza. Se una notizia riguarda un cittadino comune, non coinvolto in ruoli pubblici, la sua esposizione mediatica deve essere limitata nel tempo. La memoria del web non può trasformarsi in una gogna perpetua.

Il bilanciamento deve tenere conto della notorietà del personaggio coinvolto, del contributo che la notizia apporta all'interesse generale, della verità delle informazioni riportate nelle pagine sorgente e della gravità dei fatti oggetto della pubblicazione.

Il percorso per ottenere la deindicizzazione inizia solitamente con una richiesta diretta al motore di ricerca attraverso i moduli messi a disposizione online. Se Google o gli altri motori rifiutano la rimozione, l'interessato ha due strade: il ricorso al Garante della Privacy o l'azione davanti al giudice ordinario (D.lgs. n. 196/2003, art. 152).

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 37/2026 del 12 Settembre 2026